

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1047)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1965

(V. Stampato n. 1857)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DELLE FAVE)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 febbraio 1965*

Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1° luglio 1955, n. 638

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1° gennaio 1963, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali:

— 40 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;

— 20 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

— 17 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1950;

— 13 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952;

— 9 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954;

— 7 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1955;

— 3 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958;

— 2 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960.

Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, in atto alla data del 1° gennaio 1962.

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1963, le misure dell'indennità dovute dal Fondo in aggiunta alla pensione, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono sostituite dalla unica misura corrispondente ai sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, sempre che sussista un'anzianità d'iscrizione al Fondo non inferiore ai 15 anni.

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilità permanente o a morte dell'iscritto, l'indennità aggiuntiva di cui al comma precedente sarà corrisposta, nella stessa misura di sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, anche per le anzianità inferiori ai 15 anni di iscrizione al Fondo.

Art. 3.

Qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, ricavato dalla media degli indici nazionali mensili dell'anno solare, cal-

colati ai fini della scala mobile per le retribuzioni dei dipendenti dell'industria, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori al 10 per cento rispetto a quello medio rilevato per l'anno 1962, la misura delle pensioni a carico del Fondo sarà variata, per il solo 80 per cento del suo ammontare iniziale, della stessa percentuale di incremento o decremento registrata dal suddetto indice medio del costo generale della vita.

Al fine suddetto, si considerano pensioni iniziali quelle maturate anteriormente al 1° gennaio 1963, maggiorate delle percentuali di cui al precedente articolo 1, nonchè le pensioni maturate a datare dal 1° gennaio 1963.

Analogamente si provvederà all'adeguamento delle pensioni in corso, per il solo 80 per cento del loro ammontare iniziale, ogni qualvolta l'indice medio annuo di cui al primo comma avrà subito una variazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari o superiore al 10 per cento, rispetto all'indice che ha determinato la precedente variazione.

Per le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1962 o successiva alla data dell'ultima variazione disposta in applicazione del presente articolo, la variazione ulteriore sarà limitata al rapporto tra il numero indice del costo della vita dell'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione ed il numero indice dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni in applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 1° luglio 1955, n. 638, ed avranno decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

I contributi occorrenti per la copertura degli oneri derivanti al Fondo dell'adeguamento delle pensioni di cui al presente articolo sono determinati con lo stesso decreto di cui

al comma precedente, in relazione alle necessità emerse dalle risultanze della gestione del Fondo stesso.

Art. 4.

Con effetto a partire dal 1° gennaio 1963, alla copertura degli oneri concernenti le prestazioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, per i periodi di iscrizione successivi al 30 aprile 1946, si provvede, anche per le relative spese di amministrazione, con un contributo pari al 22,65 per cento, di cui l'1,45 per cento occorrente per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, calcolato sulla retribuzione globale mensile del lavoratore, compresa la tredicesima mensilità, e ripartito nelle seguenti misure percentuali:

a) fino al 18 per cento, il contributo è posto per il 17 per cento a carico dell'azienda e per l'1 per cento a carico del lavoratore;

b) oltre il 18 per cento e fino al 22 per cento, il contributo è posto per due terzi a carico dell'azienda e per un terzo a carico del lavoratore;

c) oltre il 22 per cento, il contributo è posto per quattro quinti a carico dell'azienda e per un quinto a carico del lavoratore.

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1963, è abrogato l'articolo 26 della legge 1° luglio 1955, n. 638, e sono soppressi i contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 28 marzo 1962, n. 233.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si provvede con un contributo pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, da corrispondersi per la durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il contributo di cui al presente articolo è dovuto al Fondo in aggiunta a quello complessivo di cui al precedente articolo 4, tenendo presenti le aliquote di riparto stabilite con l'articolo stesso.